



Data, 25 luglio 2005

Prot. 532412/49.03

Ns. nota prot. 481236/49.03 del 04 luglio 2005. Precisazioni in materia di sub-ingresso in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività di intrattenimento e svago dopo l'entrata in vigore della L. 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 35/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali).

A tutti i Comuni del Veneto

Loro sedi

c.a. Uffici commercio

e p.c. all'A.N.C.I. Veneto
Via Rossi, 35
35030 Rubano (PD)

e p.c. alla Confcommercio Regionale
Via Don Tosatto, 107
30174 – Mestre (VE)

e p.c. alla Confesercenti Regionale
Via A. da Mestre
30174 – Mestre (VE)

Si fa seguito alla ns. nota del 4 luglio 2005 prot. n. 481236/49.03, in materia di commercio su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati, con la quale sono state date delucidazioni in merito all'applicazione delle modifiche alla l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) introdotte dalla l. 80/2005.

La presente al fine di dare ulteriori precisazioni in merito al sub-ingresso in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (contingentati e non contingentati) di cui all'art. 7 della l. 287/1991.

Stante la generica formulazione del citato articolo 7, la scrivente Direzione regionale ritiene possibile che il Comune competente ad effettuare la volturazione possa accettare, in sostituzione della dichiarazione di inizio attività, la presentazione, da parte del nuovo titolare, di apposita comunicazione dell'avvenuto sub-ingresso.

Optando nel senso di presentare, in sostituzione della dichiarazione di inizio attività, la suddetta comunicazione, il subentrante potrà continuare senza soluzione di continuità l'esercizio

dell'attività di somministrazione, in quanto non dovrà attendere i trenta giorni previsti dall'art. 19 della l. 241/1990, nuova formulazione.

La presentazione di tale comunicazione, comunque, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) avente ad oggetto l'iscrizione al REC del nuovo titolare ovvero del legale rappresentante (o del suo delegato) nel caso di società.

Si ricorda nuovamente che la volturazione dell'autorizzazione a favore del subentrante, è atto dovuto purché sussistano entrambi i presupposti di cui all'art. 7 della l. 287/1991 (effettivo trasferimento dell'esercizio ed iscrizione al REC del subentrante).

Stante quanto sopra, laddove il Comune nell'esercizio del potere di controllo di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 verifichi la mancanza di iscrizione al REC, dovrà provvedere ai sensi dell'art. 10 della l. 287/1991 (Sanzioni).

Restano ferme le eventuali conseguenze penali e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del DPR in materia di documentazione amministrativa, per il caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o non veritiere.

Al fine di semplificare le incombenze delle Amministrazioni comunali ed evitare interventi repressivi nei confronti degli operatori e delle attività cedute, tuttavia, si auspica che, in virtù del principio di "leale collaborazione tra pubblico e privato", si proceda alla verifica preventiva del possesso dei requisiti in capo al potenziale acquirente.

Si invitano, a tal fine, le associazioni di categoria che ci leggono in copia, a sensibilizzare in tal senso gli operatori.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Alberto D'Incà Levis

Firmato